

SSM



SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Incontro di formazione **T 16008**

**LA PROTEZIONE DEI SOGGETTI DEBOLI.
UNA RETE TRA GIUDICE E SERVIZI**

**L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, ISTITUTO
FONDAMENTALE DI PROTEZIONE DOPO LA LEGGE
6 DEL 2004. CONOSCENZA E PROBLEMI APPLICATIVI**

Un panorama di questioni, processuali e sostanziali. In particolare: il ruolo dell'A.d.S. e la cura della persona

V.G.: LA «CENERENTOLA» DEL DIRITTO, INCONTRA LA L. 6/2004

TRIBUNALE DI UDINE: Amministrazioni di Sostegno iscritte



2004

2016

Pendenti 2797

Crescita **ESPONENZIALE**

- La necessità del riconoscimento del ruolo della rete e del GT come motore dell'ads,
- (**Cass. Civ. n. 13584/2006** : art. 1 della L. 6/2004 come stella polare destinata ad orientare l'interprete nella esegesi della nuova disciplina)
- Valorizzazione dell'ads come strumento di prevenzione dei conflitti – contrattuali e successori in particolare - in linea con l'azione preventiva della conciliazione e negoziazione, oltre che di salvaguardia dei soggetti fragili

LA GESTIONE DEI NUMERI: STRUMENTI IN ATTO E PROSPETTIVE

- **Delibera CSM del 30.07.2013:** tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2013/2015: riduzione delle materie precluse all'attività dei GOT
- **Disegno di legge delega n.3672 del 28/4/2016:** *“Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui Giudici di Pace”*
- La forza delle **best practices**, della **normazione regionale** e dei **protocolli**: una **prassi virtuosa** da diffondere

Notifica o comunicazione del decreto di apertura

E' **NECESSARIO**
3 possibilità interpretative

- 1) **Interpretazione formalistica:** notifica al beneficiario ed a tutti i legittimati a proporre il ricorso - ex art. 713 e 720 bis c.p.c.,
- 2) **Soluzione di compromesso:** forme equipollenti a tutti i legittimati a proporre il ricorso e notifica al solo beneficiario non ricorrente;
- 3) **Interpretazione secondo la ratio della norma:** forme equipollenti per il beneficiario (ratio della L. 6/2004 e nozione di nullità della notifica da ultimo cfr. Cass. Civ. SSUU 7665/2016: portata generale dell'art. 156 c.p.c.: **la nullità della notificazione non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo** a cui è destinato , in quanto è venuto a conoscenza del destinatario seppure in via irrituale) e comunicazione ai soggetti con i quali l'amministrando intrattiene rapporti significativi, intesi come fonti e non parti sostanziali del procedimento di ads (cfr. Cass. Civ. n. 9628 /2009, Cass. Civ. 8013/2013 ed art.720 bis c.p.c.)

COINCIDENZA TRA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO ED ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE ?

EQUA INDENNITA' :

A) **Non sottoposta a IVA e CPA** : non dà luogo a reddito imponibile ai fini Irpef- Ag. Entrate Dir Reg. Emilia Romagna 18.5.2006 e Corte Cost. ord. 24.11.1988 n. 1073 su natura indennità ex art. 379 c.c.

B) **Sottoposta a IVA e CPA** : deriva da reddito da lavoro autonomo derivante ai fini fiscali: risoluz. 9.1.2012 della Direz. Centrale Normativa, contra Trib. Trieste 26.1.2012 e Trib. Varese 20.3.2012;

C) **Non sottoposta a IVA e CPA:** è carente del carattere remunerativo ed erogata allo scopo di tenere indenne da perdite patrimoniali conseguenti allo svolgimento dell'incarico – Comm. Trib., Prov., Trieste n. 283/2014

L'ADS ED I DIRITTI PERSONALISSIMI: STATO DELL'ARTE

In **casi estremi** trova applicazione l'art. 411 ult. comma C.C. del decreto è **FONDAMENTALE**: per tutto quanto non espressamente previsto alla luce di **Cass. Civ. 30.06.2014 n. 14794** conserva la capacità di agire ex art. 409 c.c. un'interpretazione sistematica ed evolutiva **DEVE AMMETTERSI** la possibilità per l'ads di **COADIUVARE ED AFFIANCARE** la persona bisognosa **NELLA ESPRESSIONE DELLA PROPRIA VOLONTA'** preservandola da eventuali pressioni o ricatti esterni, anche relativamente al compimento di atti personalissimi, quali matrimonio e separazione o scioglimento effetti del matrimonio.

RECLAMO :

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGALE

La competenza della Corte di Appello ex art. 720 bis c.p.c. è speciale rispetto al **criterio generale** dettato dall'art. 739 c.p.c. (cfr. Corte Appello Genova 14.4.2014; Corte Appello Bologna 16.5.2014) aventi endoprocedimentali ex artt. 411, 374, 375 c.p.c.

II RECLAMO VA PROPOSTO ALL'ORGANO COMPETENTE:

- Incertezza circa i

provvedimenti di **art. 739 c.p.c.** entro **10 giorni** dalla comunicazione (se 1 sola parte) o dalla notificazione (se più parti), da parte di tutti i legittimati ex art. 406 c.p.c. anche se non hanno partecipato al procedimento (cfr. art. 718 - non richiamato dall'art. 720 bis -, 719 e 720 richiamati)

CORTE di APPELLO, pronuncia in camera di consiglio

Recorso contro tutti i provvedimenti del G.I) aventi

carattere DECISORIO:

• Apertura

• Rigetto

• Preroga

• Chiusura

Destinati ad incidere sulla capacità di agire e sui diritti fondamentali della persona.

DE IURE CONDENDO

La norma è indubbiamente perfettibile, perseguendo almeno due obiettivi fondamentali:

- **INTERPRETAZIONE UNIFORME** da improntarsi alla *ratio* enunciata dall'art. 1 della L. 6/2004;
- la previsione di messa a disposizione di **STRUMENTI** e **MEZZI** in capo al GT, quale protagonista e collante della rete che protegge i beneficiari della misura di ADS

DOPO **12 ANNI** DI APPLICAZIONE È DIVENUTO CHIARO CHE:

Nell'attesa di un intervento normativo, **è compito del GT**, quale
collante e coprotagonista del sistema, **azionare il CUORE ed il buon**
Per essere realizzato il sistema retto dalla **Salute**, **il cui fine è sanare** **se tutto il**
sense. **Ogni periodo** **è un** **passo virtuoso e costruttivo** **che segnino la**
territori **amministrativi**, **altre**, **prassi virtuose e costruttive** che segnino la
strada della migliore applicazione, seguendone lo spirito (cfr. riforma
esecuzioni immobiliari 2006)



Tutta la conoscenza, originariamente e secondo la sua essenza, è al servizio della volontà. Il punto di partenza della conoscenza non è altro se non volontà oggettiva. (Arthur Schopenhauer)

G
R
A
Z
I
E

Dott.ssa Raffaella Gigantesco

I SOGGETTI

L'amministratore di sostegno



Il beneficiario

I Servizi

Il Giudice Tutelare

LA QUALIFICA DI PARTE NEL PROCEDIMENTO DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO. QUALE UDIENZA?

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, 05/06/2014, N. 14199

- Il procedimento per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno, nella procedura per la istituzione di un'amministrazione di sostegno, come la sua onnisura, rappresenta un **procedimento unilaterale, nel quale non vi sono parti necessarie al di fuori del beneficiario dell'amministrazione.** Non è perciò configurabile una ipotesi di litisconsorzio necessario tra i soggetti partecipanti al procedimento davanti al tribunale né, tantomeno, tra i soggetti che la legge individua come legittimati a proporre il ricorso per la istituzione della misura. La Corte territoriale, al ricorrere, al beneficiario dell'amministrazione di sostegno e alle altre persone, tra quelle indicate nel ricorso, le cui informazioni il giudice ritenga utili ai fini dei provvedimenti da adottare.

407 C.C. →
412 C.C. →

Il ricorso [...] deve indicare il nominativo ed il domicilio, **se ammissibile dal ricorso**, del istante dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario, dell'amministratore di sostegno, del Pubblico Ministero, eredi e aventi causa.

413 C.C. →

[...] il giudice **DEVE sentire personalmente il beneficiario.**

Quando taluno dei soggetti del 406 c.c., ritiene opportuno recitare, **presupposti per la cessazione dell'AdS o la sostituzione** informazioni e sentiti i soggetti di cui all'art. 460 c.c.; in caso di mancata comparizione, **provvede comunque sul ricorso.** Dispone altresì, anche **istanza motivata.** L'istanza va comunicata al beneficiario e all'AdS, gli accertamenti di natura medica e **tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.**



UN DECRETO INTELLEGIBILE



DICHIARA

aperta l'Amministrazione di sostegno a favore della signora **TIZIA** come sopra generalizzata,

NOMINA

amministratore di sostegno della predetta la sig.ra **SEMPRONIA** come sopra generalizzata.

L'incarico viene affidato a tempo INDETERMINATO.

L'amministratore ha il potere di compiere, in regime di **assistenza necessaria** della beneficiaria, i seguenti atti:

1. apertura di un conto corrente bancario intestato alla beneficiaria, con facoltà di prelievo e movimentazione del conto, anche mediante attivazione del servizio "home banking dispositivo", nel limite di € 500 mensili, oltre ad € 100 mensili da donare alla figlia **CAIA** mediante bonifico dal conto corrente bancario,
2. autorizzazione alla chiusura dei precedenti eventuali altri conti intestati alla beneficiaria, nonché alla chiusura di eventuali libretti di risparmio postale intestati alla stessa, con obbligo di far confluire tutto quanto ricavato e tutte le altre e diverse entrate a corresponsione periodica (pensioni, assegni) nell'unico conto riferibile alla medesima;

Visto il D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, dispone che l'amministratore, in tutti i rapporti con i terzi, dovendo spendere la rappresentanza o assistenza conferita con il decreto odierno, comunichi esclusivamente la parte dispositiva del provvedimento e non anche la parte motiva, non rilevante per i terzi ed avente ad oggetto dati sensibili, comunque personali e riservati.

Limite «interno»

Trib. Trieste 12.2.2014

405, V, n. 5 c.c.

Dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di il beneficiario ha o può avere la disponibilità

con il potere di compiere, in nome e per conto della beneficiaria, con rappresentanza non esclusiva, gli atti relativi all'amministrazione ordinaria del patrimonio ed all'organizzazione dell'assistenza, in particolare

autorizza

l'Amministratore di sostegno a compiere nella qualità di legale rappresentante con poteri non esclusivi, senza bisogno di ulteriore specifica autorizzazione, i seguenti atti:

1. riscuotere e far confluire sul conto/libretto intestato alla beneficiaria ogni somma di denaro (pensione, indennità, sussidio, canone di locazione) spettante alla Beneficiaria ed utilizzare le predette entrate, anche mediante *home banking* con obbligo di rendiconto annuale:

a) per provvedere alle spese di assistenza, mantenimento e cura della stessa;

b) per provvedere a spese e pagamenti certi, liquidi ed esigibili, anche di natura tributaria di competenza della beneficiaria, accantonando, con modalità di investimento non rischiose e comunque prudenzialmente redditizie, quanto eventualmente residuasse dopo le spese di cui ai precedenti punti a) e b), per eventuali future necessità della beneficiaria;

dispone

quali limitazioni alla capacità di agire della beneficiaria, che quest'ultima non possa validamente compiere, senza l'assistenza o autorizzazione espressa dell'A.d.S.

- **promesse o contratti** che comportino obblighi, spese e/o esborsi di qualsiasi importo, salvo che per le necessità e le spese quotidiane;
- atti di **investimento o disinvestimento** in titoli e prodotti e strumenti finanziari e/o assicurativi, per **qualsiasi importo**;
- atti di disposizione *mortis causa e/o inter vivos* del proprio patrimonio;

fissa

per il giuramento dell'A.d.S. l'udienza del **31 marzo 2016, ad ore 11.30**, stanza 140, delegando per l'incumbente il Giudice onorario di Tribunale

precisa

che in caso di **dissenso** della beneficiaria l'A.d.S. dovrà informare tempestivamente il Giudice tutelare per le decisioni di competenza;

che la autorizzazioni comprese nel presente decreto sono cd. dinamiche, sicché l'A.d.S. potrà compiere, senza necessità di specifica approvazione del Giudice tutelare, **anche gli atti strettamente collegati e necessari per il perseguimento e la realizzazione dell'obiettivo già autorizzato** (cfr. Cass. 13.05.2011, n. 10654).

IL CASO

Il ricovero in struttura

TRIBUNALE di BARI dd. 9/10/2015 n. 4265

IV. Resta, perciò, confermallo che l'unico pregiudizio subito in vita dalla B. fu quello determinato dalla violazione del suo diritto inviolabile di autodeterminazione, come tale, rispetto al ricovero operato: danno in tale chiave di natura non patrimoniale, ma che dev'essere senz'altro risarcito, come in tutti i casi di lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti (cfr., a mero titolo d'esempio, Cass., sez. lav.. 11.3.2008, n. 6436).

Trattasi di pregiudizio che va, quindi, liquidato in via necessariamente equitativa, come del resto richiesto anche dalle attrici, ma che deve essere quantificato tenendo in debito conto che la violazione de qua avvenne in contesto, si non emergenziale ed inducente stato di necessità, ma nel quale era pacificamente impossibile ottenere un valido e cosciente consenso della diretta interessata all'accesso in RSA, e nel quale, inoltre, gli organi dell'ASL pensarono, sia pure a torto, di poter far leva sulla richiesta di stretto congiunto dell'assistita; laddove, erano tenuti a percorrere la strada prevista dall'art. 406, ult. comma, cc, per far sì che, per il tramite di un amministratore di sostegno, fosse prestato o meno l'occorrente consenso ad un qualsiasi trattamento sanitario in favore della B.: tanto invece, come si è visto, avvenne solo in seguito, a ricovero già avvenuto, ma solo ad iniziativa dei Servizi sociali del Comune di Mola di Bari.

~~411 C.C. NON RINVIA AL 357 E 371 C.C.~~

- 405, comma 4 c.c. «adotta anche d'ufficio provvedimenti urgenti per la cura»
- 408 c.c.: «la scelta avviene con esclusivo riguardo alla cura della persona»
- Art. 24 «convenzione sui diritti delle persone con disabilità» (New York 13/12/2006)




Dovere di adottare «misure adeguate per proteggere le persone con disabilità, all'interno e **all'esterno** dell'ambiente domestico.

SOLUZIONI ...

buone prassi:

1. Accertare con l'Equipe multidisciplinare la volontà del beneficiario;
2. Presidiare la permanenza domiciliare conferendo adeguata assistenza sanitaria e socio assistenziale, con ricorso a tutti gli strumenti possibili (sussidi, FAP, convenzioni, volontariato);
3. Nel caso in cui l'Equipe multidisciplinare accerti i requisiti di imprescindibile necessità, urgenza ed in presenza di un verosimile vizio della volontà del beneficiario, attuare ogni strumento dialettico persuasivo idoneo ad evitare il ricorso a forme di intervento coatto;
4. In difetto informare il Giudice Tutelare circa la necessità del ricovero (in RSA o Struttura Protetta) rappresentando il dissenso del beneficiario (art. 410, secondo comma, c.c.) e chiedendo ove necessario, l'autorizzazione a sollecitare i sanitari rimettendo alla loro valutazione scientifica l'opportunità di applicazione della misura del TSO cui l'AdS parteciperà monitorando costantemente l'iter procedurale ed il rispetto delle garanzie a tutela della persona;
5. Contestualmente chiedere l'autorizzazione a proseguire, di concerto con l'equipe multidisciplinare, il progetto di vita e di cura avviato, associando per quanto possibile il beneficiario alle scelte.



G
R
A
Z
I
E